

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge,

TRA

La Società **AMGAS SRL** con sede legale in BARI (BA), CAP 70125, CORSO ALCIDE DE GASPERI n. 320, Partita IVA e Codice Fiscale 06024230721, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bari al n. 457129 del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott. Giovanni Marzulli, (denominata di seguito come "*Sponsor*")

E

La Società **A.S.D DI CAGNO ABBRESCIA**, con sede legale in BARI, CAP 70125, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. (denominata di seguito come "*Sponsee*")

PREMESSO CHE

- lo *Sponsee* svolge la seguente attività: iscritto nel registro CONI delle Associazioni Sportive Nazionali, iscritto e partecipante ai campionati federali della F.I.G.C.; è iscritto e frequentante gli enti di promozione sportiva riconosciuti CONI e denominati C.S.I., ASC, CSEIN, ACSI;
- lo *Sponsor* svolge attività di vendita gas ed energia elettrica e che, nell'ambito di tali attività, ha interesse alla diffusione dei propri prodotti e del proprio marchio;
- il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promozionaria disciplinati dalle norme

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti. Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

Art. 2 - Scopi

1. Con il presente contratto lo *Sponsee* si impegna a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio AMGAS S.r.l. dello *Sponsor*, nelle attività di cui alle premesse.

Art. 3 - Comunicazioni

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell'art.2, comma 1, L.n.192 del 1998 e dell'art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

Art. 4 - Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti

- Lo *Sponsee* concede all'AMGAS S.R.L. la qualifica di "Sponsor" nell'ambito delle proprie attività sportive, ludico-educative e di Scuola calcio che si svolgeranno dal 31 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 ovvero:
 - 10/11 Febbraio 2018 – Coppa Carnevale Rossonera Torneo Calcistico;
 - 06 Marzo 2018 – UniLeague Calcio a5 l'evento calcistico universitario;
 - 21 Aprile 2018 – Inaugurazione Beach Volley e Beach Tennis Season 2018;
 - 12 Maggio 2018 – Red Bull Neymar Junior Five torneo Nazionale di calcio;
 - 01 Giugno 2018 – Notte Bianca dello Sport Evento polisportivo;
 - 30 Giugno 2018 – Festa di chiusura Scuola Calcio Milan,

a promuovere e pubblicizzare l'attività, l'immagine e i segni distintivi attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione sotto elencati ;

- N. 20 segnaletiche all'interno del parco Di Cagno Abbrescia; (forniti dallo *Sponsee*)
- Promozione dei prodotti e delle offerte dello sponsor, attraverso il coinvolgimento delle 400 famiglie aderenti ai corsi gestiti dallo *Sponsee*;
- Striscioni a bordo campi di gioco; (forniti dallo *Sponsee*)
- Affissione di manifesti all'interno della struttura sportiva;
- Annunci sonori all'interno della struttura sportiva;
- Spazi pubblicitari all'interno dei giornali sportivi e volantini;
- Banner sul sito internet www.dicagnosport.it e sui social network targati C.S. Di Cagno Abbrescia;
- Banner all'interno dei video realizzati da C.S. Di Cagno Abbrescia;
- Cartellonistica nel corso delle premiazioni dei tornei di calcio amatoriale.

1. Lo *Sponsor* si impegna a fornire il marchio o l'immagine aziendale concordati con lo *Sponsee*.
2. Lo *Sponsee* si impegna a non effettuare alcuna prestazione pubblicitaria in favore di società concorrenti lo *Sponsor* per tutta la durata del presente contratto.

Art. 5 - Durata del Contratto

1. Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le attività e gli eventi che si svolgeranno dal 31 gennaio 2018 al 30 giugno 2018.
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 6 - Facoltà dello Sponsor

1. È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo *Sponsee*.

Art. 7 – Corrispettivi

1. Come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo *Sponsee* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo *Sponsor* corrisponderà allo *Sponsee* la somma di € 4.000,00 (quattromila) oltre IVA (se dovuta), il cui pagamento avverrà con le seguenti modalità:

acconto di € 1.000,00 alla sottoscrizione del presente contratto di sponsorizzazione, e n. 6 rate da € 500,00 cadauna, da corrispondere a conclusione di ogni singolo evento programmato di cui art. 4. Accompagnato da relativa relazione.

Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario;

2. Lo *Sponsee* rilascerà debita fattura, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

Art. 8 – Pubbliche dichiarazioni

1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

Art. 9 - Esonero da Responsabilità

1. Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee allo *Sponsor*, così come la conduzione tecnico-sportiva in caso di Società/ Associazioni dilettantistiche sportive.
2. Lo *Sponsor* non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dallo *Sponsee* non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo *Sponsor*.

Art. 10. Garanzie di corretto adempimento

1. Lo *Sponsor* avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare le forniture ed il buon uso dei marchi durante le manifestazioni.

Art. 11 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di =====.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo *Sponsor* venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo *Sponsor* sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art.13 – Effetti della cessazione del rapporto

1. Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, né utilizzare i marchi e segni distintivi dell'altra parte.

Art. 14 – Registrazione

1. Le spese di registrazione del presente contratto in caso di uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Art. 15 - Validità delle clausole

1. Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
2. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Art.16 – Trattamento dei Dati Personali

1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003.
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

Luogo, BARI

Li 5/2/2018

Lo Sponsee

A.S.D. DI CAGNO ABBRESCIA

Lo Sponsor

A. N. S. S. S.R.L.
IL DIRETTORE

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 9 (Esonero da responsabilità), art.11 (Clausola compromissoria).